



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglie d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Prot. n. 61654

Barletta, 28 agosto 2018

IL SINDACO

Premesso che con Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (conv. in L.119 del 2017) è stato previsto che le 12 vaccinazioni (rese obbligatorie con il predetto provvedimento) costituiscono un **Requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia;**

Considerato che il Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini e, pertanto, è competente all'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Richiamato l'art. 47 del DPR n.445/2000 che sancisce che non è possibile avvalersi della autocertificazione per i certificati medici, sanitari, ecc.

Considerato che in quanto mai abrogata, è efficace la legge Lorenzin e, per effetto, sussiste l'obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie dalla normativa richiamata: anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti Haemophilus influenzae tipo B; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella;

Tenuto conto che le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo e che ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute;

TANTO PREMESSO

Visto l'art.32 della Costituzione Italiana e nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 s.m.i.;

ORDINA

Richiamato tutto quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

che nessun bambino al di sotto di 6 anni venga ammesso a frequentare per l'anno scolastico 2018-2019 senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica della ASL;

DISPONE

- a. la notifica della presente Ordinanza per la sua osservanza a tutti i Dirigenti Scolastici, al gestore dell'Asilo Nido Comunale, ai titolari di asili nido e scuole materne, presenti nel territorio comunale;
- b. la trasmissione per conoscenza:
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Alla ASL/BT;
 - Alla Prefettura Barletta-Andria-Trani;
 - Al Ministro della Salute.
- c. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale online per 30 giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di Barletta e la sua ampia diffusione e divulgazione.

AVVISA

L'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta Ordinanza, salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

INFORMA

Inoltre che chiunque vi abbia interesse potrà presentare contro la presente ordinanza ricorso al tribunale amministrativo regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta centventi giorni dalla data di notificazione/pubblicazione del presente provvedimento.

dott. Cosimo Damiano Cannito

